

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2012

del 30 aprile 2012

**che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)  
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 <sup>(1)</sup>.

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(2)</sup>.

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo <sup>(3)</sup>.

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(4)</sup>.

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni <sup>(5)</sup>.

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli <sup>(6)</sup>.

(7) Il regolamento (CE) n. 436/2009 abroga il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione <sup>(7)</sup>, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8) Il regolamento (CE) n. 606/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione <sup>(8)</sup>, che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9) Il regolamento (CE) n. 607/2009 abroga i regolamenti (CE) n. 1607/2000 <sup>(9)</sup> e (CE) n. 753/2002 <sup>(10)</sup> della Commissione, che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio <sup>(11)</sup> e il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione <sup>(12)</sup>, che sono integrati nell'accordo, sono stati abrogati nell'UE e devono pertanto essere abrogati ai sensi dell'accordo.

(11) La maggior parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 436/2009 non è rilevante ai fini del SEE perché riguarda l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Occorre pertanto elencare specificamente le disposizioni applicabili. Queste disposizioni vanno interpretate alla luce del testo principale dell'accordo e degli adattamenti orizzontali e specifici del protocollo 47.

(12) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

<sup>(7)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

<sup>(10)</sup> GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è così modificata:

1) il testo dei punti 1 [regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione], 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio], 3 [regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione], 4 [regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione], 5 [regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione] e 6 [regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione] è soppresso;

2) dopo il punto 7 [regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione] è inserito quanto segue:

«8. **32007 R 1234**: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da:

— **32009 R 0491**: Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 1, paragrafo 1, lettera l), cfr. parte XII dell'allegato I,

articolo 2, paragrafo 1, cfr. parte III *bis* dell'allegato III,

articolo 113 *quinquies*, cfr. allegato XI *ter*,

articoli da 118 *bis* a 118 *quater*,

articoli da 118 *sexies* a 118 *novovicies*,

articoli da 120 *bis* a 120 *octies*,

articolo 185 *quater*, paragrafi 1 e 2, e

articolo 185 *quinquies*.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali

nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice I del protocollo 47 dell'accordo;

b) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 195 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto.

9. **32009 R 0436**: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera b) e lettera c),

articoli da 22 a 26,

articolo 27, paragrafo 3,

articoli 28 e 29,

articolo 31, paragrafi da 1 a 5,

articoli da 32 a 35,

articolo 47,

articolo 48, paragrafo 1, e

articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice I del protocollo 47 dell'accordo;

b) al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase "Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008." è sostituita da "L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo."

10. **32009 R 0606**: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

11. **32009 R 0607**: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 491/2009, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1<sup>o</sup> maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.